

Determina a contrarre per incarico di consulenza specialistica finalizzata alla formazione del personale dipendente

OGGETTO: Incarico di consulenza specialistica finalizzata alla formazione del personale dipendente, ai sensi del Capo I-bis della L. P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m., a favore di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche “CENTRUM” o “Società”) con sede in Bolzano via della Rena, 26, codice fiscale e partita I.V.A. N. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol

Premesso che:

- si rende necessario curare l’alta formazione del personale di CENTRUM, rendendo disponibile ai dipendenti di quest’ultimo un’offerta formativa negli ambiti legale e societario; di gestione d’impresa; fiscale e contabile; del lavoro e della previdenza; di internal auditing, controlling e compliance; di credito, finanza ed assicurazioni; di appalti, ambiente e sicurezza; della pubblica amministrazione e degli enti locali nonché dei loro rapporti con gli enti di diritto privato da questi controllati, in quanto assolutamente indispensabile al continuo aggiornamento del personale, per via delle incessanti innovazioni normative che interessano la Società;
- un efficace supporto specialistico finalizzato alla formazione del personale negli ambiti e per i motivi suddetti non può esaurirsi in una prestazione *una tantum* bensì necessita di articolarsi lungo un arco temporale sufficientemente ampio e tale da offrire alla Società ed ai suoi dipendenti una copertura formativa rispetto alle innovazioni normative che possono emergere nel medesimo lasso di tempo. In tal senso, CENTRUM abbisogna di un’offerta formativa articolata in una pluralità di giornate di alta formazione, suddivise fra le varie materie, in numero non inferiore a 15 (quindici);
- per la realizzazione della suddetta offerta formativa, CENTRUM non può ricorrere a personale in servizio, trattandosi dell’organizzazione di una pluralità di eventi caratterizzati dalla presenza di relatori e/o docenti di altissima professionalità e di fama nazionale per cui non si rinvengono adeguate competenze interne e che, comunque, si rivelerebbe eccessivamente dispendioso organizzare con la continuità richiesta dalle incessanti innovazioni legislative e regolamentari;
- l’art. 39 sexies co. 2 della L.P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m. esplicitamente prevede la possibilità di affidare ad un soggetto esterno un incarico volto ad assicurare un supporto specialistico finalizzato alla formazione del personale dipendente;
- in considerazione delle esigenze societarie e dell’esplicita previsione di legge, come sopra descritti, nonché della sussistenza della condizione di ammissibilità prevista dall’art. 39 quinquies, comma 1 lett. a) della L.P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m., si rivela legittimo il conferimento di un incarico volto ad assicurare un supporto specialistico finalizzato alla formazione del personale dipendente;
- la selezione del consulente candidato è stata effettuata acquisendo e valutando la documentazione comprovante l’esperienza maturata in relazione all’incarico di alta formazione da affidare, nonché in base all’esperienza diretta accumulata dai dipendenti di CENTRUM presso una pluralità di operatori del settore;

- nell'ambito di tale valutazione, una società di notoria esperienza e competenza nell'ambito dell'organizzazione di eventi formativi di alta professionalità a livello nazionale, Paradigma S.p.A. (di seguito "Consulente"), ha presentato un'offerta tale da rendere disponibile ai dipendenti CENTRUM un'offerta formativa estremamente ampia e perciò tale da soddisfare i requisiti richiesti dalla Società per l'espletamento dell'incarico;
- per lo svolgimento della consulenza specialistica finalizzata all'alta formazione del personale dipendente, stimate in 15 (quindici) giornate di formazione il corrispettivo richiesto dalla Consulente ammonta a complessivi Euro 9.750,00 (novemilasettecentocinquanta/00) + IVA, prevedendo per eventuali ulteriori giornate un costo di € 600,00 (seicento/00) fino alla diciannovesima giornata, e nel caso si usufruiscano 20 o più giornate nel corso dell'anno, il costo unitario delle giornate formative sarà ridotto retroattivamente ad € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) Euro + IVA a giornata di corso;
- l'importo pattuito risulta quindi nettamente inferiore rispetto al costo di partecipazione ad un numero paragonabile di eventi formativi della medesima qualità;
- pertanto, CENTRUM valuta congrua e vantaggiosa l'offerta formativa proposta da Paradigma S.p.A.;
- non sussistono le cause di incompatibilità riportate all'art. 39-novies della L. P. Tn 19 luglio 1990, n. 23, così come attestato da apposite autocertificazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità, già acquisite da CENTRUM in relazione alla suddetta Consulente;
- nell'ambito di un'offerta formativa articolata e sviluppata in ragione delle continue modificazioni normative che interessano la società, si ritiene opportuno affidare l'incarico sino al termine dell'anno 2017;
- detto incarico dovrà essere formalizzato attraverso lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento, da considerarsi parte integrante dello stesso (Allegato Schema Contratto), il quale comprende, tra l'altro, la clausola penale prevista dall'art. 1382 c.c., la facoltà di recesso in capo alla Società, nonché l'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- lo schema di contratto contiene altresì ulteriori clausole di salvaguardia a favore della Società, tra cui, fra le altre, l'impegno a non divulgare notizie apprese nell'espletamento dell'incarico;
- il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura proveniente dalla Consulente per l'importo, sopra individuato, ad essa riconosciuto. Tale fattura sarà debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al perfezionamento del contratto;
- l'oggetto, le modalità ed i termini di espletamento dell'incarico, nonché le modalità di presentazione dell'offerta formativa, oltre a quanto esplicitato nella prima premessa, sono specificamente definiti nello schema contrattuale allegato al presente provvedimento;
- sono stati condotti accertamenti in ordine all'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dello stesso non è necessario redigere il DUVRI in quanto le prestazioni richieste non presentano tali rischi.

Si determina:

- di attribuire l'incarico alla società **Paradigma S.p.A.**, con sede a Torino (10121), corso Vittorio Emanuele II, 68, codice fiscale e partita I.V.A. 06222110014, in persona del suo legale rappresentante, Presidente ed Amministratore Delegato, dott.ssa Maria Vittoria Curbis, nata a Ivrea, il 03/01/1959, codice fiscale CRBMVT59A43E379G;

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata conforme alla bozza di contratto di cui all'Allegato "Schema di contratto";
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al perfezionamento del contratto;
- di nominare Referente del contratto la dott.ssa Judith Goegele, Responsabile del Reparto Comunicazione e Informazione della Società.

Bolzano, 27/02/20187

Markus Obermair
Direttore Generale
Pensplan Centrum S.p.A.

Allegati:

- Schema di contratto di consulenza specialistica finalizzata alla formazione del personale dipendente.
- Proposta di corrispettivo.
- Autocertificazione insussistenza cause di incompatibilità.

**CONTRATTO DI CONSULENZA SPECIALISTICA
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE**
ai sensi del Capo I-bis della L. P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m.

Tra

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche "CENTRUM" o "Società") con sede in Bolzano via della Rena 26, codice fiscale e partita I.V.A. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio Regione Trentino Alto Adige Südtirol, qui rappresentata dal suo Direttore Generale dott. Markus Obermair, nato a Bolzano il 19/11/1962,

e

Paradigma S.p.A., con sede a Torino, corso Vittorio Emanuele II 68, codice fiscale e partita I.V.A. 06222110014, in persona del suo legale rappresentante, Presidente ed Amministratore Delegato dott.ssa Maria Vittoria Curbis, nata a Ivrea (TO), il 03/01/1959, (di seguito anche "Paradigma" o "Consulente"),

congiuntamente

definite "Parti",

premessso che

- per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al successivo art. 2 del presente contratto CENTRUM non può ricorrere a personale in servizio, trattandosi dell'organizzazione di eventi caratterizzati dalla presenza di relatori di altissima professionalità e di fama nazionale;
- con riferimento alla medesima offerta formativa, la Consulente risulta dotata di specifiche competenze professionali nonché di comprovata esperienza nel settore a livello nazionale, così come delineato dalla business experience di Paradigma, già acquisita da CENTRUM;
- in capo al legale rappresentante di Paradigma non risultano sussistenti cause di incompatibilità previste dall'art. 39-nonies della L. P. Tn n. 23/1990, così come attestato dalla apposita dichiarazione già acquisita da CENTRUM;
- per il medesimo periodo di efficacia del presente contratto, CENTRUM non ha conferito altri incarichi a Paradigma;
- la Consulente ha avanzato, per lo svolgimento della formazione di cui al successivo art. 2 una richiesta di corrispettivo pari a complessivi Euro/00) + IVA, meglio specificata al successivo art. 3 del presente contratto, e ritenuta congrua da CENTRUM;
- relativamente ad incarichi di consulenza, ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale dipendente, il cui corrispettivo ammonti al valore sopra esposto, CENTRUM, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del T.A.A. n. 78 del 24.04.12 e della L.P. Tn n. 23/1990, ha facoltà di procedere a trattativa diretta con la Consulente per l'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e corretta gestione delle risorse;
- in tal senso, CENTRUM ha autorizzato l'affidamento dell'incarico a mezzo del provvedimento a contrarre d.d. protocollo contenente tutti i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 39-octies della L.P. Tn n. 23/1990;
- alla luce di quanto sopra precisato, l'oggetto del presente contratto rientra nella fattispecie previste dal Capo I bis della Legge Provinciale Trento nr. 23 del 19 luglio 1990;

tutto ciò premesso

le Parti stipulano il seguente contratto di consulenza specialistica finalizzato alla formazione del personale dipendente.

Art. 1

Le premesse sono parte integrante ed indispensabile del presente accordo.

Art. 2

Con il presente contratto, la Consulente si impegna a curare l'alta formazione del personale di CENTRUM rendendo disponibile ai dipendenti di quest'ultimo l'offerta formativa predisposta, a titolo esemplificativo, negli ambiti legale e societario; di gestione d'impresa; fiscale e contabile; del lavoro e della previdenza; di internal auditing, controlling e compliance; di credito, finanza ed assicurazioni; di appalti, ambiente e sicurezza; della pubblica amministrazione e degli enti locali nonché dei loro

rapporti con gli enti di diritto privato da questi controllati, assolutamente indispensabile al continuo aggiornamento del personale a causa delle incessanti innovazioni normative che interessano la Società.

L'offerta formativa della Consulente si articola in giornate di formazione. Il presente accordo regola la fruizione da parte di CENTRUM di n. 15 (quindici) giornate di formazione / persona che gli saranno offerte da Paradigma S.r.l.. Sarà in ogni caso cura della Consulente aggiornare e comunicare a CENTRUM le informazioni relative all'avanzamento progressivo della fruizione delle giornate di formazione.

Art. 3

Per lo svolgimento dell'attività di alta formazione descritta all'art. 2, le Parti prevedono la fruizione complessiva di n. 15 (quindici) giornate di formazione / persona. A fronte di tale impegno, CENTRUM corrisponderà/00) + IVA per un costo unitario di Euro + IVA.

Nell'ambito del contratto di consulenza specialistica, volto all'alta formazione del personale di CENTRUM, l'importo sopra esposto si intende forfettariamente individuato, fisso e dovuto alla Consulente anche nel caso in cui CENTRUM, al termine del periodo di efficacia del presente accordo, non avesse usufruito di tutte le giornate di formazione a sua disposizione.

La Consulente sin d'ora si impegna, nel caso in cui CENTRUM avesse già fruito delle 15 (quindici) giornate di formazione qui regolate prima del termine del periodo di validità del presente accordo, a confermare, su richiesta della Società, ulteriori giornate di formazione al prezzo unitario di Euro+ IVA. Qualora Centrum formalizzi la propria iscrizione a 20 o più giornate di formazione entro il 31/03/2018, l'importo previsto per la partecipazione sarà ridotto retroattivamente a Euro/00) + Iva per ciascuna giornata. La fatturazione delle giornate eccedenti le 15 oggetto della presente convenzione verrà corrisposta al termine della presente convenzione.

Art. 4

L'offerta formativa viene liberamente predisposta dalla Consulente nell'ambito delle materie descritte al precedente art. 2, sia in ordine agli specifici contenuti, sia all'individuazione dei relatori di alta professionalità, sia in merito alla data ed al luogo in cui gli eventi si svolgeranno. L'offerta formativa di volta in volta predisposta viene tempestivamente resa nota dalla Consulente a CENTRUM secondo i normali canali e modalità di comunicazione.

Il CENTRUM, a suo insindacabile giudizio, potrà scegliere:

- di quali eventi formativi offerti dalla Consulente usufruire, anche tra quelli eventualmente realizzati a marchio Optime;
- a quante giornate di formazione partecipare (nel caso in cui detti eventi si sviluppino in più giornate di formazione);
- quali e quanti suoi dipendenti potranno prendere parte alle giornate di formazione.

L'iscrizione/accreditamento dei propri dipendenti sarà di volta in volta disposta dal CENTRUM secondo le ordinarie modalità e tempistiche di iscrizione/accreditamento approntate dalla Consulente ed, eventualmente, secondo la modulistica da queste ultime predisposta.

Resta inteso che qualsiasi previsione stabilita dalla ordinaria modulistica di iscrizione predisposta dalla Consulente che fosse in contrasto con i contenuti specifici del presente accordo, con particolare riferimento al corrispettivo per la partecipazione agli eventi formativi, viene esplicitamente sostituita dalle Parti con i contenuti del presente accordo. In tal senso, qualsiasi invio e/o sottoscrizione da parte di CENTRUM della modulistica di iscrizione agli eventi formativi predisposta dalla Consulente dovrà essere letta in conformità con il presente accordo ed avrà valore di attivazione dei contenuti negoziali del presente contratto.

Art. 5

L'attività di alta formazione viene resa, per conto della Consulente, dai relatori-docenti di comprovata fama e professionalità individuati dalla stessa Consulente nella predisposizione degli eventi formativi. Per tutti i compiti organizzativi relativi all'espletamento dell'attività di formazione di cui al presente accordo, la Consulente nomina la dott.ssa Maria Vittoria Curbis quale referente unico a cui CENTRUM potrà direttamente rivolgersi. Nel caso di eventuali temporanee assenze/indisponibilità della dott.ssa Maria Vittoria Curbis, sarà immediatamente nominato dalla Consulente, e prontamente comunicato alla Società, il nominativo di un altro referente al quale rivolgersi per tutto quanto necessitato.

In conformità al provvedimento interno che autorizza la stipula del presente accordo, CENTRUM nomina quale proprio referente, cui la Consulente potrà rivolgersi in ordine all'esecuzione del presente

accordo, la dott.ssa Judith Goegele, responsabile del Reparto Comunicazione e Informazione della Società.

Art. 6

Il presente contratto ha efficacia dal 01 marzo 2017 fino al 31 marzo 2018, con questo intendendo che le giornate di formazione oggetto dell'accordo dovranno essere fruite in tale arco temporale. L'apposizione del presente termine di efficacia integra la rinuncia delle Parti ad ogni eventuale facoltà di recesso. Ai sensi della lett. f) co. 3 dell'art. 39-octies della L.P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990, viene fatta salva ed espressamente riconosciuta alle Parti la sola facoltà di recesso per giusta causa, che potrà essere esercitata a mezzo di comunicazione scritta inviata con raccomandata a.r.. Solo in tal caso, il compenso per le attività della Consulente verrà commisurato esclusivamente in base agli eventi formativi effettivamente fruiti da CENTRUM fino alla data in cui è giunta la comunicazione di recesso. Sempre e solo in caso di recesso per giusta causa, per ogni giornata formativa non fruita dalla Società, la Consulente rimborserà a CENTRUM l'importo di Euro00) per il numero di giornate non godute rispetto al numero di 15 (quindici) giornate previste.

Art. 7

In sostituzione al diritto al risarcimento in capo a CENTRUM nell'eventualità di inadempimento da parte della Consulente, conformemente al disposto di cui alla lett. f) co. 3 dell'art. 39-octies della L.P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990, vengono previste le seguenti penali ex art. 1382 c.c..

Nel caso in cui la Consulente non adempia alle obbligazioni di cui al presente contratto ed, in particolare, nel caso in cui la giornata formativa, per la quale CENTRUM abbia già provveduto ad iscriversi/accreditarsi, non si svolga e/o venga per qualsiasi causa annullata, la stessa Consulente non scalerà tale giornata dal numero di giornate formative che CENTRUM vanta ai sensi del presente accordo. In tal caso, CENTRUM avrà quindi diritto a recuperare la giornata formativa non goduta e tale recupero potrà svolgersi anche successivamente al 31 marzo 2018.

Oltre a quanto previsto al comma precedente, nel caso in cui la giornata formativa per la quale CENTRUM abbia già provveduto ad iscriversi/accreditarsi non si svolga e/o venga per qualsiasi causa annullata, e di ciò non venga data notizia dalla Consulente alla Società almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per la stessa giornata, la Consulente dovrà a CENTRUM l'importo di Euro 325,00 (trecentoventicinque/00) per ogni persona iscritta/accreditata alla giornata annullata e/o comunque non svoltasi ovvero in alternativa, a scelta della stessa Consulente, potrà offrire una ulteriore giornata formativa a CENTRUM rispetto a quelle previste dal presente accordo.

Art. 8

I dati personali forniti, rispettivamente, dal CENTRUM e dalla Consulente saranno necessariamente oggetto di reciproco trattamento, anche con procedure informatizzate e strumenti telematici, da parte del personale a ciò incaricato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, nonché per l'esecuzione di eventuali connessi adempimenti normativi ed amministrativi, secondo le modalità a ciò necessarie. I dati non verranno divulgati a terzi e saranno gestiti nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi alle altre Parti (ai recapiti indicati nel presente contratto) per ogni eventuale richiesta di accesso, rettifica od aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla Normativa sulla privacy (art. 7 d.lgs. n. 196/2003).

Le Parti esplicitamente dichiarano riservati -impegnandosi a non divulgarli a soggetti terzi- gli elementi essenziali del presente accordo, ivi compreso il trattamento economico della Consulente, fatti salvi gli obblighi che la normativa relativa alle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni dovesse imporre a CENTRUM.

Documenti, lettere, informazioni, relazioni e pareri forniti nell'ambito dell'attività formativa oggetto del presente contratto sono rilasciati ai fini della stessa finalità formativa e sono resi disponibili dalla Consulente a CENTRUM, il quale sarà libero di utilizzarli nello svolgimento delle proprie attività ad esclusione di qualsiasi utilizzo avente natura commerciale e/o lesivo del diritto d'autore.

Art. 9

Il pagamento del corrispettivo previsto per la Consulente verrà eseguito da CENTRUM dietro emissione della corrispondente fattura e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. La Consulente può emettere la fattura relativa sottoscrizione del presente contratto da inviare all'indirizzo fatture.pensplancentrum@pec.it.

Art. 10

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Consulente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 11

Tutte le eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere effettuate e provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno validamente effettuate in forma scritta e consegnate direttamente a mano o inviate per lettera raccomandata a.r. o per telefax o per e-mail alla Parte interessata.

Art. 12

Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.

Art. 13

Paradigma dichiara di aver preso atto e di conoscere il contenuto del "Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice di comportamento" adottati, pubblicati sul sito internet della Società, e si impegna ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopra citati e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci, subappaltatori e chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento pienamente conforme.

L'osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce elemento essenziale, nell'interesse di CENTRUM, delle obbligazioni assunte da Paradigma anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la violazione di uno solo degli obblighi risultanti dal "Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001" o del "Codice di comportamento", costituisce grave inadempimento al presente contratto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 14

Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bolzano.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalla parti.

Markus Obermair
Direttore Generale
Pensplan Centrum S.p.A.

Dott.ssa Maria Vittoria Curbis
Presidente e Amministratore Delegato
Paradigma S.p.A.